



Dott. Paolo Alinovi
Dott. Alberto Guiotto
Dott. David John Ferrari
Dott. Stefano Mattioli

Dott. Corso Maranghi
Dott. Cristian Tundo

Circolare Mensile n. 1-2020

del 14 GENNAIO 2020

GENNAIO 2020 - PRINCIPALI ADEMPIMENTI

Studio Alinovi Guiotto Ferrari Mattioli

PARMA

43121 viale Mentana, 148/B
T. +39 0521 206160

MILANO

20121 via Dante, 4
T. +39 02 45480107

www.agfm.it - info@agfm.it

| SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
|-----------|---|--|
| 15.1.2020 | Regolarizzazione saldo IMU 2019 | <p>I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva i versamenti del saldo dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per il 2019, la cui scadenza del termine era il 16.12.2019, possono regolarizzare le violazioni applicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la sanzione ridotta dell'1,5%; • gli interessi legali dello 0,8% fino al 31.12.2019 e dello 0,05% a decorrere dall'1.1.2020. |
| 15.1.2020 | Regolarizzazione saldo TASI 2019 | <p>I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva i versamenti del saldo del tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuto per il 2019, la cui scadenza del termine era il 16.12.2019, possono regolarizzare le violazioni applicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la sanzione ridotta dell'1,5%; • gli interessi legali dello 0,8% fino al 31.12.2019 e dello 0,05% a decorrere dall'1.1.2020. |
| 15.1.2020 | Assistenza fiscale per il 2020 | <p>I sostituti d'imposta che intendono prestare assistenza fiscale in relazione alla presentazione dei modelli 730/2020 (relativi all'anno 2019) devono darne comunicazione ai propri dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e continuativi e titolari di alcuni altri redditi assimilati al lavoro dipendente. In assenza di comunicazione il sostituto d'imposta è tenuto solo all'effettuazione dei conguagli relativi ai modelli 730/2020 presentati ad un CAF-dipendenti, ad un professionista o direttamente dal contribuente.</p> |
| 15.1.2020 | Versamento ritenute sospese per i terremotati del Centro Italia | <p>I titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, residenti nei Comuni delle Regioni Marche, Lazio, Abruzzo e Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi dal 24.8.2016, devono effettuare i versamenti delle ritenute non operate dal sostituto d'imposta dall'1.1.2017 al 31.12.2017, senza applicazione di sanzioni e interessi, ridotte al 40% degli importi dovuti. In alternativa, il versamento può avvenire fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con versamento della prima rata entro il termine in esame. Su richiesta del lavoratore dipendente o assimilato, le somme da versare possono essere trattenute dal sostituto d'imposta.</p> |
| 15.1.2020 | Versamento tributi sospesi per i terremotati del Centro Italia | <p>I soggetti residenti nei Comuni delle Regioni Marche, Lazio, Abruzzo e Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi dal 24.8.2016, non titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo e non esercenti attività agricole, devono effettuare i versamenti dei tributi sospesi fino al 31.12.2017, senza applicazione di sanzioni e interessi, ridotti al 40% degli importi dovuti. In alternativa, il versamento può avvenire fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con versamento della prima rata entro il termine in esame.</p> |

| | | |
|-----------|---|---|
| | | Su richiesta del lavoratore dipendente o assimilato le somme da versare possono essere trattenute dal sostituto d'imposta. |
| 15.1.2020 | Versamento contributi sospesi per i terremotati del Centro Italia | <p>I soggetti operanti nei Comuni delle Regioni Marche, Lazio, Abruzzo e Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi dal 24.8.2016 devono effettuare i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi INAIL, sospesi fino al 30.9.2017, senza applicazione di sanzioni e interessi, ridotti al 40% degli importi dovuti.</p> <p>In alternativa, il versamento può avvenire fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con versamento della prima rata entro il termine in esame.</p> <p>Per le imprese e i professionisti, la riduzione al 40% è riconosciuta nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti <i>de minimis</i> e, per la misura eccedente, nei limiti del danno subito come conseguenza diretta del sisma e previa dimostrazione dello stesso.</p> <p>Su richiesta del lavoratore dipendente o assimilato, le somme da versare possono essere trattenute dal sostituto d'imposta.</p> |
| 16.1.2020 | Versamento IVA mensile | <p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al mese di dicembre 2019; • versare l'IVA a debito. <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p> |
| 16.1.2020 | Versamento ritenute e addizionali | <p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le ritenute alla fonte operate nel mese di dicembre 2019; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di dicembre 2019 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate non è di almeno 500,00 euro.</p> |
| 16.1.2020 | Versamento ritenute sui dividendi | <p>I sostituti d'imposta devono versare le ritenute alla fonte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre ottobre-dicembre 2019; • corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre ottobre-dicembre 2019. |
| | | I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da |

| | | |
|-----------|---|--|
| 16.1.2020 | Tributi apparecchi da divertimento | <p>divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; • in relazione agli apparecchi e congegni installati dicembre 2019. |
| 20.1.2020 | Versamento imposta di bollo fatture elettroniche | <p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre ottobre-dicembre 2019.</p> <p>L'ammontare dell'imposta dovuta è reso noto dall'Agenzia delle Entrate all'interno del proprio sito, nell'area riservata al soggetto passivo IVA.</p> |
| 20.1.2020 | Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali | <p>I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verifica periodica abilitati devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verifica effettuate nel trimestre ottobre-dicembre 2019.</p> <p>La comunicazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in via telematica; • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati. |
| 20.1.2020 | Dichiarazione e versamento IVA per servizi di telecomunicazione o elettronici | <p>I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, identificati in Italia, che prestano servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici a committenti non soggetti passivi IVA domiciliati o residenti nell'Unione europea, devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione per i servizi resi, relativa al trimestre ottobre-dicembre 2019; • versare la relativa imposta. <p>La dichiarazione deve essere presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in via telematica; • anche in mancanza di operazioni. <p>Tale regime può essere applicato anche dai soggetti passivi domiciliati o residenti in Italia, ivi identificati, oppure dagli operatori extracomunitari con stabile organizzazione in Italia, per i suddetti servizi resi a committenti non soggetti passivi domiciliati o residenti negli altri Stati dell'Unione europea.</p> |
| 27.1.2020 | Presentazione modelli INTRASTAT | <p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi al mese di dicembre 2019, in via obbligatoria o facoltativa; • ovvero al trimestre ottobre-dicembre 2019, in via obbligatoria o facoltativa. <p>I soggetti che, nel mese di dicembre 2019, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i modelli relativi ai mesi di ottobre, novembre e |

| | | |
|-----------|---|--|
| | | <p>dicembre 2019, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante trasmissione telematica. <p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 sono state previste semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, a partire dagli elenchi relativi al 2018.</p> |
| 27.1.2020 | Regolarizzazione acconto IVA 2019 | <p>I soggetti titolari di partita IVA, sia mensili che trimestrali, che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva il versamento dell'acconto IVA dovuto per il 2019, la cui scadenza del termine era il 27.12.2019, possono regolarizzare la violazione applicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la sanzione ridotta dell'1,5%; • gli interessi legali dello 0,8% fino al 31.12.2019 e dello 0,05% a decorrere dall'1.1.2020. |
| 29.1.2020 | Regolarizzazione omessi o infedeli modelli 770/2019 | <p>I sostituti d'imposta possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l'omessa presentazione del modello 770/2019 (eventualmente suddiviso in tre parti). La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione omessa; • la corresponsione delle previste sanzioni, ridotte ad un decimo del minimo. <p>Entro il termine in esame è inoltre possibile regolarizzare il modello 770/2019 infedele, presentato entro il 31.10.2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione integrativa; • con la corresponsione delle previste sanzioni, ridotte ad un nono del minimo. <p>In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione.</p> |
| 30.1.2020 | Registrazione contratti di locazione | <p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di gennaio 2020 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di gennaio 2020. <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il nuovo "modello RLI", approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p> |
| 31.1.2020 | Presentazione domande per il "bonus pubblicità" | <p>Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali devono presentare in via telematica al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei</p> |

| | | |
|-----------|--|---|
| | | <p>Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la dichiarazione sostitutiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativa agli investimenti incrementali in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche <i>on line</i> e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, effettuati nell’anno 2019; • al fine di beneficiare dell’apposito credito d’imposta. <p>Non rileva l’ordine temporale di presentazione.</p> |
| 31.1.2020 | Comunicazione spese sanitarie | <p>I medici e altri professionisti sanitari, le farmacie e altre strutture sanitarie, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 2019, nonché ai rimborsi effettuati nel 2019 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al Sistema tessera sanitaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze; • ai fini della precompilazione dei modelli 730/2020 e REDDITI PF 2020. |
| 31.1.2020 | Autocertificazione per l’esclusione dal canone RAI per l’anno 2020 | <p>Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale devono presentare un’apposita autocertificazione, al fine di essere escluse dal pagamento del canone RAI in bolletta, in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica; • non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata una denuncia di cessazione dell’abbonamento radio-televisivo per “suggellamento”. <p>L’autocertificazione va presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • compilando l’apposito modello approvato dall’Agenzia delle Entrate; • mediante spedizione in plico raccomandato senza busta, all’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22, 10121, Torino; • oppure mediante trasmissione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, o mediante posta elettronica certificata (PEC). <p>La presentazione dell’autocertificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il termine in esame ha effetto per l’intero anno 2020, ma potrebbe comportare la richiesta di rimborso dell’addebito in bolletta della prima rata del canone; • dall’1.2.2020 ed entro il 30.6.2020, ha effetto solo per il |

| | | |
|-----------|---|---|
| | | secondo semestre 2020. |
| 31.1.2020 | Pagamento del canone RAI per l'anno 2020 non addebitato in bolletta | <p>Le persone fisiche devono effettuare il pagamento del canone RAI relativo al 2020, mediante il modello F24, nei casi in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> nessun componente della famiglia anagrafica tenuta al pagamento del canone sia titolare di contratto di fornitura di energia elettrica delle tipologie con addebito in fattura; oppure si tratti di utenti per i quali l'erogazione dell'energia elettrica avviene nell'ambito di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale. <p>Il pagamento può avvenire in unica soluzione, ovvero mediante suddivisione:</p> <ul style="list-style-type: none"> in due rate semestrali, scadenti il 31.1.2020 e il 31.7.2020; oppure in quattro rate trimestrali, scadenti il 31.1.2020, il 30.4.2020, il 31.7.2020 e il 31.10.2020. |
| 31.1.2020 | Variazioni redditi dei terreni | <p>I contribuenti titolari di redditi dominicali e agrari devono denunciare al competente Ufficio provinciale - Territorio dell'Agenzia delle Entrate le variazioni dei redditi dei terreni verificatesi nell'anno 2019.</p> <p>Il suddetto obbligo di denuncia non ricorre se le variazioni colturali sono desumibili dalle dichiarazioni relative all'uso del suolo presentate nel 2019 all'AGEA per ottenere l'erogazione dei contributi agricoli comunitari.</p> |
| 31.1.2020 | Credito d'imposta gasolio per autotrazione | <p>I soggetti autorizzati all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale devono presentare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione contenente i dati e le informazioni relative agli atti e ai documenti emessi nell'anno 2019, al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> liquidare l'imposta di bollo dovuta a saldo per l'anno 2019; procedere alla liquidazione provvisoria dell'imposta di bollo dovuta per l'anno 2020. <p>La presentazione della dichiarazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> utilizzando il modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 29.12.2017 n. 306346; esclusivamente mediante trasmissione telematica, direttamente o tramite intermediario. |
| 31.1.2020 | Rimborsi modelli 730/2019 integrativi | <p>Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> in relazione alle accise sul gasolio per autotrazione; con riferimento al trimestre ottobre-dicembre 2019. <p>Il credito d'imposta può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> chiesto a rimborso; oppure destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24. |

| | | |
|-----------|---|---|
| 31.1.2020 | Dichiarazione imposta di bollo virtuale | <p>I soggetti autorizzati all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale devono presentare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione contenente i dati e le informazioni relative agli atti e ai documenti emessi nell'anno 2019, al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'imposta di bollo dovuta a saldo per l'anno 2019; • procedere alla liquidazione provvisoria dell'imposta di bollo dovuta per l'anno 2020. <p>La presentazione della dichiarazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzando il modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 29.12.2017 n. 306346; • esclusivamente mediante trasmissione telematica, direttamente o tramite intermediario. |
| 31.1.2020 | Dichiarazione imposta di bollo per atti trasmessi al Registro delle imprese | <p>I soggetti iscritti al Registro delle imprese, diversi dagli imprenditori individuali e da quelli iscritti solo al REA, devono presentare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contenente il numero degli atti presentati nell'anno 2019 al Registro delle imprese su supporto informatico o mediante trasmissione telematica; • al fine di liquidare l'imposta di bollo dovuta a saldo per l'anno 2019 e in acconto per l'anno 2020. <p>I soggetti autorizzati all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale devono ricomprende gli atti in esame nell'apposita dichiarazione, sopra indicata.</p> |
| 31.1.2020 | Comunicazione erogazioni liberali effettuate | <p>I soggetti che nell'anno 2019 hanno effettuato erogazioni liberali per programmi culturali devono comunicare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le proprie complete generalità, comprensive dei dati fiscali; • l'ammontare delle erogazioni effettuate; • i soggetti beneficiari. |
| 31.1.2020 | Trasmissione dati operazioni con l'estero | <p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti emessi nel mese di dicembre 2019; • ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese di dicembre 2019. <p>La comunicazione non riguarda le operazioni per le quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è stata emessa una bolletta doganale; • siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. |
| 31.1.2020 | Trasmissione dati operazioni di commercio elettronico | <p>I soggetti passivi IVA che facilitano le vendite a distanza di beni tramite un'interfaccia elettronica (quale un mercato virtuale, una piattaforma o mezzi analoghi) devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati</p> |

| | | |
|-----------|---|--|
| | | <p>relativi alle vendite a distanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di beni importati o di beni all'interno dell'Unione europea; • effettuate dall'1.10.2019 al 31.12.2019. |
| 31.1.2020 | Fatturazione imballaggi | I soggetti titolari di partita IVA devono emettere una fattura globale per tutte le consegne di imballaggi e recipienti effettuate nell'anno 2019 con obbligo di restituzione, ma non restituiti. |
| 31.1.2020 | Versamento importi residui del modello 730/2019 | <p>I dipendenti, i pensionati, i collaboratori coordinati e continuativi e i titolari di alcuni altri redditi assimilati al lavoro dipendente devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli importi derivanti dalla liquidazione del modello 730/2019, che il sostituto d'imposta non ha potuto trattenere per incapienza delle retribuzioni, pensioni o compensi corrisposti; • applicando gli interessi dello 0,4% mensile. |
| 31.1.2020 | Versamento contributo revisori legali | <p>I soggetti che all'1.1.2020 risultano iscritti nel Registro dei revisori legali, anche nella Sezione dei revisori inattivi, devono versare il contributo annuale per la tenuta del Registro, relativo al 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pari a 26,85 euro; • mediante pagamento elettronico tramite il servizio "PagoPA" o altri strumenti di pagamento offerti dagli intermediari autorizzati. |
| 31.1.2020 | Versamento contributo amministratori giudiziari | <p>I soggetti iscritti all'Albo degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati o confiscati devono versare il contributo annuale per la tenuta dell'Albo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pari a 100,00 euro; • mediante bonifico bancario. <p>L'attestazione del pagamento deve essere inviata al Ministero della Giustizia entro il 30.4.2020.</p> |

* * *

Restiamo naturalmente a Vostra disposizione per ogni approfondimento e/o chiarimento e, con l'occasione, porgiamo i nostri migliori saluti.

AGFM